

ATTO N. 1395

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(delib. n. 1356 del 9.10.2002)*

*“Modificazioni ed integrazioni della Legge regionale 21.02.2000, n. 12 –  
Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei  
funghi epigei spontanei freschi e conservati”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo 14.10.2002*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 14.10.2002*



## REGIONE DELL'UMBRIA

---

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE:MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI LR N.12/2000. DISCIPLINA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI. PROPOSTA AL CONSIGLIO.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09/10/2002 n. 1356

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto: " Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Considerato** che il disegno di legge è stato preadottato con propria deliberazione 1023 del 29.07.2002 per essere esaminato dal Consiglio delle Autonomie Locali, il quale in data 17 settembre 2002 ha espresso in merito parere favorevole, che parimenti si allega;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art.46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.". PROPOSTA AL CONSIGLIO.



## RELAZIONE

La L.R. n. 12 del 21 febbraio 2000 sui funghi epigei spontanei freschi e conservati, disciplina metodi e quantità consentite di raccolta, forme di controllo sanitario, modalità per la commercializzazione, ecc. in recepimento della legge quadro n. 352/93. In fase di applicazione la legge ha manifestato aspetti lacunosi e non sempre perfettamente chiari tanto da dover richiedere diversi pareri interpretativi. Tali aspetti sono stati oggetto di discussioni in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, le ASL e le Associazioni micologiche. Da ultimo, con atto n.848 del 18.7.01, la Giunta regionale ha costituito un Gruppo di lavoro con l'incarico di studiare le necessarie modifiche ed integrazioni alla normativa. Il gruppo, composto da rappresentanti del Servizio Programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana, del Corpo Forestale dello Stato e delle Associazioni micologiche è pervenuto ad una proposta di modifica che tiene anche conto di quanto in precedenza oggetto di discussione e di pareri giuridici.

In un apposito incontro le questioni sono state esaminate anche con comunità montane e comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana cui vengono affidate funzioni amministrative finora svolte da Regione (sanzioni per raccolta in violazione delle norme), ASL (consegna funghi confiscati ad istituti di beneficenza) e comuni (autorizzazioni a raccogliere più di 3 kg/giorno per integrare il reddito).

La proposta, anche se modifica profondamente il contesto letterale di alcuni articoli non cambia i principi cardine della disciplina, perseguendo sostanzialmente l'obiettivo di renderla in alcuni punti più agevolmente applicabile e rispondente alle finalità.

In sintesi le modifiche e le integrazioni riguardano i seguenti aspetti:

- a) al comma 4 dell'art. 2 è stato chiarito che il limite di tre chilogrammi di raccolta giornaliera può essere superato esclusivamente nel caso venga raccolto un solo fungo di peso superiore al predetto limite;
- b) all'art.3 è stato aggiunto un secondo comma che sostituisce il comma 2 dell'art. 4. L'operazione consente una lettura unitaria delle esenzioni accordate a proprietari ed altri soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi. Dal contesto scompare la figura specifica del "coltivatore diretto", in quanto ricompresa nel comma 1 dell'art.3. Tali esenzioni sono peraltro desumibili anche dal comma 1 dell'art.2;
- c) l'art. 4, relativo alle autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori è stato completamente riformulato.

A parte la citata "sostituzione" del comma 2, nella sostanza le innovazioni sono due: l'introduzione dei massimali di reddito e di peso per le autorizzazioni motivate da esigenze di integrazioni di reddito e la ridefinizione dei soggetti beneficiari dell'autorizzazione alla raccolta per motivi di studio.

Relativamente al primo aspetto la modifica contempera le esigenze dei cittadini meno abbienti, individuabili dal limite di reddito, con la necessità di tutela naturalistica (limite massimo di raccolta giornaliera). In linea con lo schema generale del decentramento amministrativo in materia agricolo-forestale il rilascio delle autorizzazioni è conferito alle comunità montane ed ai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. Per evitare equivoche interpretazioni è stato esplicitato



l'obbligo per i richiedenti di essere già in possesso delle autorizzazioni previste per la vendita dei funghi raccolti.

Riguardo il secondo aspetto la norma viene resa più aderente alle finalità di studio, ricerca e promozione. Particolarmente carente appare la disciplina attuale che, ad es., non prevede autorizzazioni per i micologi legalmente riconosciuti. In complesso aumentano le categorie di beneficiari ma in concreto i richiedenti non saranno molti e comunque saranno tutti qualificati e motivati.

Infine, come adempimento qualificante, è stato introdotto l'obbligo di presentazione del consuntivo delle attività di studio e promozionali svolte;

- d) all'art. 5, l'autorizzazione alla raccolta per cittadini non residenti in Umbria rilasciata da una qualsiasi comunità montana o da un comune non appartenente ad alcuna comunità montana è stata resa valida per tutto il territorio regionale. La modifica più che agevolare i non residenti dal punto di vista economico (non costituendo quindi un'apertura indiscriminata poiché i cittadini di altre Regioni esercitano di norma la raccolta in un'unica zona circoscritta) evita possibili sanzioni per involontari sconfinamenti non essendo più tenuti a restare strettamente entro l'ambito territoriale dell'ente che ha concesso l'autorizzazione.
- e) all'art. 6, comma 3, il divieto di raccolta, commercializzazione e somministrazione di funghi di diametro inferiore a 4 cm, è stato reso più comprensibile per i cittadini, ma ugualmente efficace, agevolando altresì il personale preposto alla vigilanza. Con la modifica si individuano infatti i funghi con diametro sotto i 4 cm per i quali la raccolta è consentita (peraltro sono i più conosciuti). Per tutti gli altri resta il divieto ma il raccogliitore non è obbligato a conoscerli;
- f) all'art. 14, relativo alle sanzioni amministrative, sono state apportate modifiche volte a superare le notevoli difficoltà applicative della normativa in vigore. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative viene pertanto conferita a comunità montane e comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana ed a tali enti, invece che alle ASL, è affidato altresì il compito di consegnare agli Istituti di beneficenza i funghi confiscati, ma solo per quantità superiori ai tre Kg. accumulati in un giorno. Inoltre è stata inserita la sanzione, dalla L.r. 12/00 non prevista, per la violazione del divieto di raccolta nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nei giorni di caccia.

Il Disegno di Legge ha ricevuto il parere favorevole del Comitato Legislativo nella seduta del 25 marzo 2002.

Rispetto al testo licenziato dal Comitato sono state apportate alcune correzioni (precisazioni dei riferimenti tassonomici, integrazioni dei nomi volgari dei funghi) all'elenco delle specie fungine che possono essere raccolte anche con diametro inferiore ai 4 centimetri.

Il Disegno di Legge è stato preadottato dalla Giunta regionale con deliberazione 1023 del 29.7.2002 per essere esaminato dal Consiglio delle Autonomie Locali, il quale in data 17 settembre 2002 ha espresso in merito parere favorevole.

Al Disegno di legge non è allegato il parere del Servizio Bilancio in quanto non comporta nuove o maggiori spese. Il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative a Comunità montane e Comuni non appartenenti a Comunità montane (Perugia, Terni Foligno) trova infatti finanziamento nell'ambito delle risorse previste all'U.P.B. 07.1.002: Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana, cap. 4172 "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane" e cap. 4173 "Spese per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana".

Si chiede l'adozione della procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, in considerazione che si è già nel pieno della stagione di raccolta dei funghi. Di impatto non significativo va considerato inoltre il mancato

## REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

introito dei proventi delle sanzioni, peraltro compensato dalla cessazione delle funzioni amministrative svolte dalla Regione.

Allegati:

- Disegno di Legge
- Note di riferimento
- Parere del Comitato Legislativo
- Parere del Consiglio delle Autonomie Locali



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".



Art. 1.  
(Modifica dell'art. 2)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

"4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrecenti che superi tale peso."

Art. 2.  
(Integrazione dell'art. 3)

1. All'articolo 3 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza."

Art. 3.  
(Sostituzione dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 12/2000 è così sostituito:

"Art. 4.  
(Autorizzazioni per particolari  
categorie di raccoglitori)

1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a

raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata in caso di accertata irregolarità.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:

- a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
- b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
- c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
- d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio





regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione."



**Art. 4.**  
*(Modifiche dell'art.5)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni."

**Art. 5.**  
*(Modifiche dell'art.6)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:



"3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod  
(Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl:Fr.) Kummer  
(Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland  
(Famigliola, Famigliola di cerro);

d) *Cantharellus Adans.* ex Fries  
tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e) *Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.  
(Trombetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.:Fr.  
(Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g) *Hydnum rufescens* Sch.:Fr.  
(Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h) *Marasmius oreades* (Bolt.:Fr.) Fr.  
(Chiodino, Gambesecche);

i) *Tricholoma* - Sezione  
*Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma

"3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3."

Art. 6.  
(Modifiche dell'art. 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/2000 è così modificato:

- a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.”;

- b) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera o bis):

“o bis) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da venticinque euro a settantacinque euro;”;

- c) il comma 3 è così sostituito:

"3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli




ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo."



disleggefunchi02 -C-  
Zampi/mac

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.".



### NOTE DI RIFERIMENTO

La Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 concernente ""Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati" è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria n. 9 del 25 febbraio 2000.

#### Nota all'art.1:

Il testo del comma 4 dell'art.2 (Raccolta)della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi al giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrecenti non separabili che superino tale peso.

#### Nota all'art.2:

Il testo dell'art.3 (Proprietari e conduttori di fondi)della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

#### Nota all'art.3:


Il testo dell'art.4 (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori) della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai residenti nella regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito. A tal fine gli interessati presentano al Comune competente apposita istanza in carta libera corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata nel caso di accertata, grave irregolarità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricole-forestali.

3. La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente legge per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per un numero limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole di ogni ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di

gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.



Nota all'art.4:

Il testo dei commi 1 e 2 dell'art.5 (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria) della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla comunità montana competente per il territorio. Qualora il territorio su cui deve essere effettuata la raccolta sia compreso in

un comune che non fa parte di alcuna comunità montana, ai sensi dell'art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è competente il comune medesimo.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di lire 100.000 a titolo di contributo per le spese sostenute dagli Enti nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

Note all'art.5:

Il testo del comma 3 dell'art.6 (Divieti) della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

2. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge. La Giunta regionale con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare la suddetta tabella introducendo altre specie vietate ovvero le eccezioni a tale divieto.

I generi e le specie elencati nella tabella "A" allegata alla Legge regionale 12/2000 sono i seguenti:

- Agaricus arvensis
- Agaricus bisporus
- Agaricus bitorquis
- Agaricus campestris
- Agaricus hortensis
- Agaricus macrosporus
- Amanita caesarea
- Auricularia auricola judae
- Boletus aereus

- Boletus appendiculatus
- Boletus badius
- Boletus edulis
- Boletus granulatus
- Boletus impolitus
- Boletus lepidus
- Boletus luteus
- Boletus pinicola
- Boletus regius
- Boletus reticulatus
- Boletus rufa
- Boletus scabra
- Clitocybe geotropa
- Clitocybe gigantea
- Hygrophorus penarius
- Hygrophorus russula
- Lactarius deliciosus
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Leccinum (tutte le specie)
- Lentinus edodes
- Macrolepiota procera
- Morchella (tutte le specie)
- Pleurotus cornucopiae
- Pleurotus eryngii



- *Pleurotus eryngii* var. *ferulae*
- *Pleurotus ostreatus*
- *Pholiota mutabilis*
- *Pholiota nameko mutabilis*
- *Russula aurata*
- *Russula cyanoxantha*
- *Russula delica*
- *Russula vesca*
- *Russula virescens*
- *Stropharia Rugosoannulata*
- *Tricholoma acerbum*
- *Tricholoma atosquamosum*
- *Tricholoma columbetta*
- *Tricholoma equestre*
- *Tricholoma georgii*
- *Tricholoma imbricatum*
- *Tricholoma orirubens*
- *Tricholoma portentoso*
- *Tricholoma sculpturatum*
- *Volvariella esculenta*
- *Volvariella valvacea*



Nota all'art.6:

Il testo dell'art.14 della Legge regionale (Sanzioni amministrative)12/2000 è il seguente

1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.



2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

(omissis)

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati sono consegnati

alla USL competente per territorio che, previo controllo sanitario, provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza individuati dal Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo sono destinati alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato al Comune competente per territorio.

4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.

disleggefunghi02 -C-  
Zampi/mac





**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA**  
*Lr. 14 Ottobre 1998, n.34*



Prot. n.199

Perugia, lì 20 Settembre 2002

Al Presidente della Giunta Regionale  
**MARIA RITA LORENZETTI**  
Palazzo Donini  
06122 – PERUGIA

All'Assessore Regionale  
**GIAMPIERO BOCCI**  
Palazzo "Il Broletto"  
Via Mario Angeloni  
06100 – PERUGIA

Oggetto: Parere sul D.D.L.: "Modificazioni ed integrazioni della L.r. 21/02/2000, n. 12 sulla disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Si comunica che in data 17 settembre 2002 il Consiglio delle Autonomie locali ha esaminato il Disegno di Legge in oggetto esprimendo nel merito dello stesso parere favorevole.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
*Fausto Galilei*

Il Presidente  
*Renato Locchi*



**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA		
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
015996	/IV	3 APR. 2002
Cat. 1	Cl. 5	Fasc. 6

Prot. n° *5225*

Perugia

- 2 APR. 2002

REGIONE UMBRIA					
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
SERVIZIO		ARRIVO		SERVIZIO	
I	II	- 3 APR. 2002		IX	X
III	IV			XI	XII
V	VI			XIII	
VII	VIII				
DIRETT. <input type="checkbox"/>		SEGRET. <input type="checkbox"/>			
POSIZ. INDIVIDUALI <input type="checkbox"/>					
UFFICI TEMPORANEI		I			

Al Direttore alle  
attività produttive  
**Dott. Ciro Becchetti**  
Sede



Oggetto: Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21.01.2000, n° 12 di disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 11719 del 15/03/2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 25 marzo 2002 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione, Dott. Silvano Zampi e Dott.ssa Elena Giovagnotti.

Cordiali saluti.

*Il Presidente*  
Avv. *Mario* Rufini

Allegato: 1 DDLDF/sl  
Lett par fav Becchetti funghi.doc

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.".

**Art. 1.**  
*(Modifica dell'art. 2)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

"4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso.".

**Art. 2.**  
*(Integrazione dell'art. 3)*

1. All'articolo 3 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.".

**Art. 3.**  
*(Sostituzione dell'art. 4)*

1. L'articolo 4 della l.r. 12/2000 è così sostituito:

**"Art. 4.**  
*(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)*

1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro



annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata in caso di accertata irregolarità.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge, a:

a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;

c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente,



che può delegare la raccolta a iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione."



**Art. 4.**  
*(Modifiche dell'art.5)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni."

Art. 5.  
(Modifiche dell'art.6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod  
(Piopparello, fungo di pioppo, pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl: Fr.)  
Kummer (Famigliola, fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.: Fr.) Emel (Famigliola);

d) *Cantharellus Adans. ex Fries*  
tutte le specie (Galletto, gavitello, giallino, gallinaccio);

e) *Craterellus cornucopioides*  
(L.: Fr.) Pers. (TromBetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.: Fr.  
(Carpignolo, spinello, spinarolo, spinarello);

h) *Hydnum albidum* Peck  
(Carpignolo, spinello, spinarolo, spinarello);

i) *Hydnum rufescens* Sch.: Fr.  
(Carpignolo, spinello, spinarolo, spinarello);

l) *Marasmius oreades* (Sch.: Fr.)  
Fr. (Chiodino, gambesecche);

m) *Tricholoma* (Fr.) Quél. gruppo  
terreum (Moretta, bigetta, fratino);

n) *Calocybe gambosa* (Fr.: Fr.)  
Singer ex Donk (Prugnolo, fungo spino,  
spignolo, maggiajolo, brugnolo, fungo di San  
Giorgio).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma

"3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.".



Art. 6.  
(Modifiche dell'art. 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/2000 è così modificato:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane e i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.";

b) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera o bis):

"o bis) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da venticinque euro a settantacinque euro;"

c) il comma 3 è così sostituito:

"3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito





dall'ispettorato micologico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, a enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia e il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo."



Perugia, li **10 OTT. 2002**

**Per copia conforme  
all'originale.**



**IL DIRIGENTE**



## REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA  
L. R. 21 FEBBRAIO 2000, N.12 DISCIPLINA RACCOLTA,  
COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI  
EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29/07/2002 n. 1023

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

**ATTO AMMINISTRATIVO  
ESECUTIVO II 16 SET. 2002**



IL DIRIGENTE

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

**Dato atto** che il disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;

**Ritenuto** di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione, e di trasmetterlo al Consiglio delle Autonomie Locali;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi, espressi nei modi di legge,**

### DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.", e la relazione che lo accompagna;
2. di incaricare l'Assessore Gianpiero Bocci a trasmettere il disegno di legge al Consiglio delle Autonomie Locali, per le determinazioni di competenza.

IL DIRETTORE :


IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.".



## RELAZIONE

La L.R. n. 12 del 21 febbraio 2000 sui funghi epigei spontanei freschi e conservati, disciplina metodi e quantità consentite di raccolta, forme di controllo sanitario, modalità per la commercializzazione, ecc. in recepimento della legge quadro n. 352/93. In fase di applicazione la legge ha manifestato aspetti lacunosi e non sempre perfettamente chiari tanto da dover richiedere diversi pareri interpretativi. Tali aspetti sono stati oggetto di discussioni in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, le ASL e le Associazioni micologiche. Da ultimo, con atto n.848 del 18.7.01, la Giunta regionale ha costituito un Gruppo di lavoro con l'incarico di studiare le necessarie modifiche ed integrazioni alla normativa. Il gruppo, composto da rappresentanti del Servizio Programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana, del Corpo Forestale dello Stato e delle Associazioni micologiche è pervenuto ad una proposta di modifica che tiene anche conto di quanto in precedenza oggetto di discussione e di pareri giuridici.

In un apposito incontro le questioni sono state esaminate anche con comunità montane e comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana cui vengono affidate funzioni amministrative finora svolte da Regione (sanzioni per raccolta in violazione delle norme), ASL (consegna funghi confiscati ad istituti di beneficenza) e comuni (autorizzazioni a raccogliere più di 3 kg/giorno per integrare il reddito).

La proposta, anche se modifica profondamente il contesto letterale di alcuni articoli non cambia i principi cardine della disciplina, perseguendo sostanzialmente l'obiettivo di renderla in alcuni punti più agevolmente applicabile e rispondente alle finalità.

In sintesi le modifiche e le integrazioni riguardano i seguenti aspetti:

- a) al comma 4 dell'art. 2 è stato chiarito che il limite di tre chilogrammi di raccolta giornaliera può essere superato esclusivamente nel caso venga raccolto un solo fungo di peso superiore al predetto limite;
- b) all'art.3 è stato aggiunto un secondo comma che sostituisce il comma 2 dell'art. 4. L'operazione consente una lettura unitaria delle esenzioni accordate a proprietari ed altri soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi. Dal contesto scompare la figura specifica del "coltivatore diretto", in quanto ricompresa nel comma 1 dell'art.3. Tali esenzioni sono peraltro desumibili anche dal comma 1 dell'art.2;
- c) l'art. 4, relativo alle autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori è stato completamente riformulato.

A parte la citata "sostituzione" del comma 2, nella sostanza le innovazioni sono due: l'introduzione dei massimali di reddito e di peso per le autorizzazioni motivate da esigenze di integrazioni di reddito e la ridefinizione dei soggetti beneficiari dell'autorizzazione alla raccolta per motivi di studio.

Relativamente al primo aspetto la modifica contempera le esigenze dei cittadini meno abbienti, individuabili dal limite di reddito, con la necessità di tutela naturalistica (limite massimo di raccolta giornaliera). In linea con lo schema generale del decentramento amministrativo in materia agricolo-forestale il rilascio delle autorizzazioni è conferito alle comunità montane ed ai comuni non facenti parte di



alcuna comunità montana. Per evitare equivoche interpretazioni è stato esplicitato l'obbligo per i richiedenti di essere già in possesso delle autorizzazioni previste per la vendita dei funghi raccolti.

Riguardo il secondo aspetto la norma viene resa più aderente alle finalità di studio, ricerca e promozione. Particolarmente carente appare la disciplina attuale che, ad es., non prevede autorizzazioni per i micologi legalmente riconosciuti. In complesso aumentano le categorie di beneficiari ma in concreto i richiedenti non saranno molti e comunque saranno tutti qualificati e motivati.

Infine, come adempimento qualificante, è stato introdotto l'obbligo di presentazione del consuntivo delle attività di studio e promozionali svolte;

- d) all'art. 5, l'autorizzazione alla raccolta per cittadini non residenti in Umbria rilasciata da una qualsiasi comunità montana o da un comune non appartenente ad alcuna comunità montana è stata resa valida per tutto il territorio regionale. La modifica più che agevolare i non residenti dal punto di vista economico (non costituendo quindi un'apertura indiscriminata poiché i cittadini di altre Regioni esercitano di norma la raccolta in un'unica zona circoscritta) evita possibili sanzioni per involontari sconfinamenti non essendo più tenuti a restare strettamente entro l'ambito territoriale dell'ente che ha concesso l'autorizzazione.
- e) all'art. 6, comma 3, il divieto di raccolta, commercializzazione e somministrazione di funghi di diametro inferiore a 4 cm, è stato reso più comprensibile per i cittadini, ma ugualmente efficace, agevolando altresì il personale preposto alla vigilanza. Con la modifica si individuano infatti i funghi con diametro sotto i 4 cm per i quali la raccolta è consentita (peraltro sono i più conosciuti). Per tutti gli altri resta il divieto ma il raccoglitore non è obbligato a conoscerli;
- f) all'art. 14, relativo alle sanzioni amministrative, sono state apportate modifiche volte a superare le notevoli difficoltà applicative della normativa in vigore. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative viene pertanto conferita a comunità montane e comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana ed a tali enti, invece che alle ASL, è affidato altresì il compito di consegnare agli Istituti di beneficenza i funghi confiscati, ma solo per quantità superiori ai tre Kg. accumulati in un giorno. Inoltre è stata inserita la sanzione, dalla L.r. 12/00 non prevista, per la violazione del divieto di raccolta nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nei giorni di caccia.

Il Disegno di Legge ha ricevuto il parere favorevole del Comitato Legislativo nella seduta del 25 marzo 2002.

Rispetto al testo licenziato dal Comitato sono state apportate alcune correzioni (precisazioni dei riferimenti tassonomici, integrazioni dei nomi volgari dei funghi) all'elenco delle specie fungine che possono essere raccolte anche con diametro inferiore ai 4 centimetri.

Al Disegno di legge non è allegato il parere del Servizio Bilancio in quanto non comporta nuove o maggiori spese.



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.".

**Art. 1.**  
*(Modifica dell'art. 2)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

"4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso.".

**Art. 2.**  
*(Integrazione dell'art. 3)*

1. All'articolo 3 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.".

**Art. 3.**  
*(Sostituzione dell'art. 4)*

1. L'articolo 4 della l.r. 12/2000 è così sostituito:

**"Art. 4.**  
*(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)*

1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a

raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata in caso di accertata irregolarità.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:

- a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
- b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
- c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
- d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio



regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione."

**Art. 4.**

*(Modifiche dell'art.5)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni."

**Art. 5.**

*(Modifiche dell'art.6)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:





"3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod  
(Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl:Fr.) Kummer  
(Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland  
(Famigliola, Famigliola di cerro);

d) *Cantharellus Adans. ex Fries*  
tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e) *Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.  
(Trombetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.:Fr.  
(Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g) *Hydnum rufescens* Sch.:Fr.  
(Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h) *Marasmius oreades* (Bolt.:Fr.) Fr.  
(Chiodino, Gambesecche);

i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma

"3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.".

Art. 6.

(Modifiche dell'art. 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/2000 è così modificato:



- a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.”;

- b) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera o bis):


“o bis) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da venticinque euro a settantacinque euro.”;

- c) il comma 3 è così sostituito:

“3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli



ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo."



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".



### NOTE DI RIFERIMENTO

La Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 concernente ""Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati" è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria n. 9 del 25 febbraio 2000.

#### Nota all'art.1:

Il testo del comma 4 dell'art.2 (Raccolta)della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi al giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso.

#### Nota all'art.2:

Il testo dell'art.3 (Proprietari e conduttori di fondi)della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

#### Nota all'art.3:

Il testo dell'art.4 (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori) della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai residenti nella regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito. A tal fine gli interessati presentano al Comune competente apposita istanza in carta libera corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata nel caso di accertata, grave irregolarità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali.

3. La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente legge per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per un numero limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole di ogni ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

Nota all'art.4:

Il testo dei commi 1 e 2 dell'art.5 (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria) della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla comunità montana competente per il territorio. Qualora il territorio su cui deve essere effettuata la raccolta sia compreso in un comune che non fa parte di alcuna comunità montana, ai sensi dell'art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è competente il comune medesimo.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di lire 100.000 a titolo di contributo per le spese sostenute dagli Enti nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

Note all'art.5:

Il testo del comma 3 dell'art.6 (Divieti) della Legge regionale 12/2000 è il seguente:

2. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge. La Giunta regionale con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare la suddetta tabella introducendo altre specie vietate ovvero le eccezioni a tale divieto.

I generi e le specie elencati nella tabella "A" allegata alla Legge regionale 12/2000 sono i seguenti:

- Agaricus arvensis
- Agaricus bisporus
- Agaricus bitorquis
- Agaricus campestris
- Agaricus hortensis
- Agaricus macrosporus
- Amanita caesarea
- Auricularia auricola judae
- Boletus aereus
- Boletus appendiculatus
- Boletus badius

- Boletus edulis
- Boletus granulatus
- Boletus impolitus
- Boletus lepidus
- Boletus luteus
- Boletus pinicola
- Boletus regius
- Boletus reticulatus
- Boletus rufa
- Boletus scabra
- Clitocybe geotropa
- Clitocybe gigantea
- Hygrophorus penarius
- Hygrophorus russula
- Lactarius deliciosus
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Leccinum (tutte le specie)
- Lentinus edodes
- Macrolepiota procera
- Morchella (tutte le specie)
- Pleurotus cornucopiae
- Pleurotus eryngii
- Pleurotus eryngii var. ferulae
- Pleurotus ostreatus
- Pholiota mutabilis





- *Pholiota nameko mutabilis*
- *Russula aurata*
- *Russula cyanoxantha*
- *Russula delica*
- *Russula vesca*
- *Russula virescens*
- *Stropharia Rugosoannulata*
- *Tricholoma acerbum*
- *Tricholoma atosquamosum*
- *Tricholoma columbetta*
- *Tricholoma equestre*
- *Tricholoma georgii*
- *Tricholoma imbricatum*
- *Tricholoma orirubens*
- *Tricholoma portentoso*
- *Tricholoma sculpturatum*
- *Volvariella esculenta*
- *Volvariella valvacea*

**Nota all'art.6:**

Il testo dell'art. 14 della Legge regionale (Sanzioni amministrative) 12/2000 è il seguente

1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:  
(omissis)
3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca

dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati sono consegnati alla USL competente per territorio che, previo controllo sanitario, provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza individuati dal Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo sono destinati alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato al Comune competente per territorio.

4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.

disleggefunghi -C-  
Zampi/mac







**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA		
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
015996	/IV	3 APR. 2002
Cat. 1	Cl. 5	Fasc. 6

Prot. n° *5225*

Perugia

- 2 APR. 2002

REGIONE UMBRIA					
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
SERVIZIO		ARRIVO		SERVIZIO	
I	II	- 3 APR. 2002		IX	X
III	IV			XI	XII
V	VI	DIRETT. <input type="checkbox"/> SEGRET. <input type="checkbox"/> POSIZ. INDIVIDUALI <input type="checkbox"/>		XIII	
VII	VIII				
UFFICI TEMPORANEI		I			

Al Direttore alle  
attività produttive  
**Dott. Ciro Becchetti**  
Sede



Oggetto: Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21.01.2000, n. 12 di disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 11719 del 15/03/2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 25 marzo 2002 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione. Dott. Silvano Zampi e Dott.ssa Elena Giovagnotti.

Cordiali saluti.

*Il Presidente*  
Avv. *Mario* Rufini

Allegato: 1 DDLDF/sl  
Lett par fav Becchetti funghi.doc



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 – "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.".

**Art. 1.**  
*(Modifica dell'art. 2)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

"4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrecenti che superi tale peso.".

**Art. 2.**  
*(Integrazione dell'art. 3)*

1. All'articolo 3 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.".

**Art. 3.**  
*(Sostituzione dell'art. 4)*

1. L'articolo 4 della l.r. 12/2000 è così sostituito:

**"Art. 4.**  
*(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)*

1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro



annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata in caso di accertata irregolarità.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge, a:

a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;

c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente,

che può delegare la raccolta a iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione."


**Art. 4.**  
*(Modifiche dell'art.5)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni."



Art. 5.  
(Modifiche dell'art.6)



1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod  
(Piopparello, fungo di pioppo, pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl: Fr.)  
Kummer (Famigliola, fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.: Fr.) Emel (Famigliola);

d) *Cantharellus Adans. ex Fries*  
tutte le specie (Galletto, gavitello, giallino, gallinaccio);

e) *Craterellus cornucopioides*  
(L.: Fr.) Pers. (TromBetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.: Fr.  
(Carpignolo, spinello, spinarolo, spinarello);

~~h)~~ *Hydnum albidum* Peck  
(Carpignolo, spinello, spinarolo, spinarello);

i) *Hydnum rufescens* Sch.: Fr.  
(Carpignolo, spinello, spinarolo, spinarello);

l) *Marasmius oreades* (Sch.: Fr.)  
Fr. (Chiodino, gambesecche);

m) *Tricholoma* (Fr.) Quél. gruppo  
terreum (Moretta, bigetta, fratino);

n) *Calocybe gambosa* (Fr.: Fr.)  
Singer ex Donk (Prugnolo, fungo spino,  
spignolo, maggaiolo, brugnolo, fungo di San  
Giorgio)."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma

"3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3."

Art. 6.  
(Modifiche dell'art. 14)



1. L'articolo 14 della l.r. 12/2000 è così modificato:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane e i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.";

b) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera o bis):

"o bis) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da venticinque euro a settantacinque euro;"

c) il comma 3 è così sostituito:

"3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito

dall'ispettorato micologico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, a enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia e il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo."



**16 SET. 2002**

Perugia, R

*Per copie conformi  
all'originale.*



**IL DIRIGENTE**